



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DG PIUE  
Prot. Uscita del 09/10/2012  
Numero: **0000278**  
Classifica:

**DECRETO N. 278 DEL 09 OTT. 2012**



**Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli.**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO, in particolare, l'allegato XV *bis* del citato regolamento 1234/07 che stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione in alcune zone viticole;

VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e, in particolare, l'art. 12, concernente le disposizioni amministrative relative all'arricchimento;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 e successive modifiche recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 47, paragrafo 1, lettera j);

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2008;

RITENUTA la necessità di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime dell'arricchimento previsto dal citato regolamento (CE) n. 1234/07;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 26 settembre 2012

## **DECRETA**

### **Articolo 1 NORME GENERALI**

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste dall'allegato XV *bis* del regolamento (CE) n. 1234/07 per la campagna 2012/2013 e seguenti, nonché dal regolamento (CE) della Commissione n. 606/2009, in materia di arricchimento di taluni prodotti vitivinicoli.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
  - “Ministero” il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;
  - “Regioni”: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  - “ICQRF”: il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari – Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari - via Quintino Sella n. 42, 00187 Roma.
  - “Ufficio periferico”: l’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio ove è posto lo stabilimento presso il quale vengono effettuate le operazioni di arricchimento.

### **Articolo 2 AUTORIZZAZIONI**

1. le Regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati dall'allegato XV *bis*, sezione A, paragrafo 1, del Regolamento 1234/07, previo



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengono la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

2. I provvedimenti autorizzatori contengono:
  - il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento,
  - il riferimento all'entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. Le Regioni stabiliscono, ai sensi dell'allegato XV *bis*, sezione B, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento.
4. Le Regioni autorizzano, ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, l'arricchimento della partita (*cuvée*) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico.
5. Copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga sono inviati all'"Ufficio periferico", all'"ICQRF" ed al "Ministero" che provvede alla loro trasmissione ad eventuali altre amministrazioni interessate.

## Articolo 3

### DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le dichiarazioni all'"Ufficio periferico" previste nell'articolo 4 del presente decreto possono essere effettuate **solo** successivamente all'emanazione delle autorizzazioni delle Regioni di cui all'articolo 2, tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica certificata (PEC).
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono numerate progressivamente per ciascuna campagna vitivinicola.
3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 e delle comunicazioni di cui al comma 5 fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l'ora di ricezione presso l'"Ufficio periferico" mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l'Ufficio medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.
4. Fatto salvo l'articolo 5, coloro che hanno presentato all'"Ufficio periferico" le dichiarazioni di cui al comma 1 ed intendano variare uno o più elementi, presentano una nuova



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

dichiarazione conformemente ai termini ed alle modalità indicate nel presente decreto. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati il numero progressivo e la data di redazione.

5. Coloro che intendano variare solo la quantità del prodotto che sarà sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di variazione, preventivamente all'effettuazione dell'operazione. La comunicazione di variazione è considerata un'integrazione della dichiarazione originaria di cui sono richiamati il numero progressivo e la data di redazione ed è inoltrata all'Ufficio periferico con le stesse modalità indicate al comma 1.

## Articolo 4

### DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ARRICCHIMENTO

1. Chiunque effettua operazioni di arricchimento presenta una dichiarazione preventiva, redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all'allegato I, che perviene all'Ufficio periferico entro e non oltre il secondo giorno precedente quello previsto per l'operazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, che può riferirsi ad una o più operazioni, contiene:
  - a) le indicazioni elencate all'articolo 12, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 606/2009;
  - b) il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;
  - c) il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sarà annotata sul registro, ai sensi dell'articolo 41 del Reg. (CE) n. 436/2009;
  - d) la quantità del prodotto vitivinicolo che sarà sottoposto ad arricchimento;
  - e) la data di redazione;
  - f) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è obbligatoria per chiunque:
  - ottiene mosto concentrato ovvero anche mosto concentrato rettificato nello stesso stabilimento nel quale sono poste in essere le operazioni di arricchimento mediante l'aggiunta di tali prodotti ai prodotti a monte del vino;
  - effettua operazioni di arricchimento contestualmente all'utilizzo di saccarosio e alcol nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91, in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l'impiego; tuttavia, in tal caso, può essere presentata solamente la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 82/2006, purché quest'ultima contenga gli stessi elementi elencati ai commi 1 e 2;
  - effettua l'arricchimento della cuvée; tuttavia, qualora questa operazione sia effettuata mediante aggiunta di saccarosio in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l'impiego, può essere presentata solamente la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 82/2006, purché quest'ultima



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

contenga gli stessi elementi elencati ai commi 1 e 2;

- effettua la concentrazione parziale a freddo dei vini.

4. In attuazione dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, chiunque, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 3, effettua operazioni di arricchimento dei prodotti a monte del vino sia mediante l'aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto concentrato rettificato, sia con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, può, in alternativa a quanto previsto al comma 1, presentare una o più dichiarazioni preventive valide per un determinato periodo da effettuare, comunque, entro il 31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola. La dichiarazione, redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all'allegato II, perviene all'“Ufficio periferico” entro e non oltre il secondo giorno precedente quello in cui avrà luogo la prima operazione.
5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene:
  - a) le indicazioni elencate all'articolo 12, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 606/2009, fatta eccezione per la data e l'ora di inizio dell'operazione;
  - b) il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;
  - c) il periodo di validità della dichiarazione;
  - d) la data di redazione;
  - e) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.

## Articolo 5

### CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. In attuazione dell'art. 12, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 606/2009, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell'impossibilità di procedere all'operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore:

- è subordinata alla comunicazione all'“Ufficio periferico”, entro il giorno previsto per l'operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del DPR n. 445/2000, concernente i fatti, stati e qualità che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell'operazione di arricchimento;
- è effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4.

## Articolo 6

### ISCRIZIONI SUI REGISTRI VITIVINICOLI

1. Sul registro degli arricchimenti, oltre alle indicazioni previste dall'art. 41, paragrafo 2 ed in applicazione dell'art. 47, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 436/2009, devono essere indicati:



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

- il numero progressivo di registrazione dell'operazione;
  - il numero progressivo e la data di ricezione della dichiarazione preventiva presentata all'Ufficio periferico;
  - il riferimento al numero progressivo del registro di carico e scarico in cui viene iscritta l'operazione di scarico del quantitativo del prodotto da arricchire e, se del caso, del mosto concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato utilizzato, nonché quella contestuale di carico del quantitativo di prodotto arricchito sul relativo conto distinto;
  - il titolo alcolometrico volumico totale ed il montegradi del prodotto da arricchire;
  - il titolo alcolometrico volumico totale ed il montegradi del mosto concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato, qualora utilizzati;
  - il montegradi ed il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto arricchito;
  - l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale e l'aumento o la diminuzione di volume del prodotto arricchito, rispetto a quello da arricchire, risultanti dall'operazione.
2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafi 6, del regolamento (CE) n. 606/2009, le iscrizioni sui registri sono effettuate prima dell'operazione nei casi in cui la dichiarazione è presentata con le modalità previste all'art. 4, comma 4.

Articolo 6

ENTRATA IN APPLICAZIONE E ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, dall'entrata in vigore, a decorrere dalla campagna 2012/2013.
2. Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. E' abrogato il decreto ministeriale 8 agosto 2008 citato nelle premesse.

Roma, li 09.09.2007

IL MINISTRO



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO – NR<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
CAMPAGNA VITIVINICOLA \_\_\_\_\_

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari  
Ufficio periferico/Sede distaccata di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Indirizzo e-mail<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ Fax<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**IL SOTTOSCRITTO**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale/delegato<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ della

**DITTA**

Nome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_

P.I.V.A. nr. \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ con stabilimento cod. ICRF \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

sito in via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

CAP \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ e-mail<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che, presso il suindicato stabilimento vinicolo, effettuerà la/e seguente/i operazione/i di aumento del titolo alcolometrico::

Data	Ora inizio	N. prog. operazione <sup>4</sup>	Metodo impiegato <sup>5</sup>	prodotto a monte del vino o vino o cuvée <sup>6</sup>	atto a diventare <sup>7</sup>	Quantità <sup>8</sup>

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM \_\_\_/\_\_\_/2012 dichiaro che, nello stabilimento sopra menzionato (barrare la casella di interesse):

- effettua la produzione di mosto concentrato/mosto concentrato rettificato;
- la presente operazione di arricchimento è effettuata su prodotti a monte del vino oppure su vini nei quali non è consentito l'impiego di saccarosio o alcol, contestualmente all'utilizzo di tali sostanze nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91; in tal senso ho presentato/presenterò<sup>9</sup> la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, della L. n. 82/2006;
- non rientro nei casi precedenti.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazioni per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs. n. 196/2003).

\_\_\_\_\_ li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_<sup>10</sup>

Firma del legale rappresentante  
o del delegato della ditta.

AA

Spazio riservato all'Ufficio:

la presente dichiarazione è pervenuta il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ ed è stata assunta  
al protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Timbro e firma

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

**Avvertenze generali:**

il modello deve essere compilato in ogni sua parte e tutte le indicazioni devono essere riportate in modo esatto, completo e leggibile.

La dichiarazione deve pervenire all'ufficio/sede distaccata destinatario/a almeno 2 giorni prima della data in cui è effettuata l'operazione (ad es. se l'operazione è effettuata di venerdì la dichiarazione deve pervenire entro il mercoledì precedente).

Il presente modello PUO' essere utilizzato per qualsiasi operazione di arricchimento.

Il presente modello DEVE, invece, essere utilizzato dalle persone fisiche e giuridiche che ricadano in una o più delle condizioni previste dall'art 3, comma 3, D.M. \_\_\_/\_\_\_/2012, cioè coloro i quali:

- ottengano mosto concentrato ovvero anche mosto concentrato rettificato nello stesso stabilimento nel quale sono poste in essere le operazioni di arricchimento mediante l'aggiunta di tali prodotti ai prodotti a monte del vino;
- effettuino operazioni di arricchimento contestualmente all'utilizzo di saccarosio e alcol nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91, in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l'impiego;
- effettuino l'arricchimento della cuvée; tuttavia, qualora questa operazione sia effettuata mediante aggiunta di saccarosio in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l'impiego;
- effettuino la concentrazione parziale a freddo dei vini.

~~~~~

1. indicare il n. progressivo della dichiarazione riferito alla campagna vitivinicola in corso.
2. da indicarsi in modo completo qualora sia utilizzata questa forma di invio
3. cancellare la voce che non interessa; se in qualità di delegato indicare gli estremi della delega e/o allegarne copia;
4. indicare il n. progressivo dell'operazione riferito all'annata vinicola in corso. Il medesimo n. progressivo sarà indicato sul registro di cui all'art. 41, paragrafo 2, primo trattino, del Reg (CE) nr 436/2009 (registro degli aumenti del titolo alcolometrico volumico naturale).



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

5. indicare una delle seguenti voci: mosto concentrato (m.c.); mosto concentrato rettificato (m.c.r.); saccarosio (solo nel caso di arricchimento della cuvée); concentrazione parziale a freddo (solo nel caso dell'arricchimento del vino); concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa (solo nel caso del mosto di uve);
6. indicare una delle seguenti voci: uve; mosto di uve; mosto di uve parzialmente fermentato; vino nuovo in fermentazione; vino; cuvée;
7. indicare una delle seguenti voci: vino; vino varietale; vino a I.G.T., vino a D.O.C.; vino a D.O.C.G.. Nel caso dell'arricchimento di una cuvée indicare una delle seguenti voci: vino spumante; vino spumante di qualità; vino spumante di qualità del tipo aromatico; vino spumante a IGT; vino spumante a DOC; vino spumante a DOCG. Nel caso dei vini varietali indicare il nome della varietà di vite; analogamente indicare il nome della varietà di vite, se utilizzato, per i vini spumanti sopra menzionati diversi da quelli a IG e a DO; nel caso dei vini a I.G.T., a D.O.C. o a D.O.C.G. riportare la relativa denominazione d'origine o indicazione geografica.
8. indicare il quantitativo, completato con la relativa unità di misura
9. cancellare la voce che non interessa
10. indicare data e luogo.



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO – NR<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
CAMPAGNA VITIVINICOLA \_\_\_\_\_

Valida per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari

Ufficio periferico/Sede distaccata di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ Fax<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

**IL SOTTOSCRITTO**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale/delegato<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ della

**DITTA**

Nome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_

P. I.V.A. nr. \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Stabilimento cod. ICRF NR. \_\_\_\_/\_\_\_\_

sito in via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

CAP \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ e-mail<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

**DICHIARA:**

che, presso il suindicato stabilimento vinicolo, nel periodo di validità della presente dichiarazione effettuerà operazioni di aumento del titolo alcolometrico dei prodotti a monte del vino indicati nella tabella che segue mediante (*barrare la/e casella/e d'interesse*):

- aggiunta di mosto concentrato
- aggiunta di mosto concentrato rettificato
- concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa

| prodotto a monte del vino <sup>5</sup> | atto a diventare <sup>6</sup> |
|----------------------------------------|-------------------------------|
|                                        |                               |
|                                        |                               |
|                                        |                               |

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM \_\_/\_\_/2012 dichiara che, nello stabilimento sopra menzionato:

- NON effettua la produzione di mosto concentrato/mosto concentrato rettificato;
- le operazioni di arricchimento di cui alla presente dichiarazione NON sono effettuate su prodotti a monte del vino nei quali non è consentito l'impiego di saccarosio o alcol, contestualmente all'utilizzo di tali sostanze nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91;
- NON effettua l'arricchimento di cuvée;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

- NON effettua la concentrazione parziale a freddo dei vini.

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazioni per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs. n. 196/2003).

\_\_\_\_\_ li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_<sup>7</sup>

Firma del legale rappresentante  
o del delegato della ditta

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Spazio riservato all'Ufficio:  
la presente dichiarazione è pervenuta il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ed è stata assunta  
al protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Timbro e firma

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

Avvertenze generali:

il modello deve essere compilato in ogni sua parte e tutte le indicazioni devono essere riportate in modo esatto, completo e leggibile.

La dichiarazione deve pervenire all'Ufficio/sede distaccata destinatario/a almeno 2 giorni prima della data in cui verrà effettuata la prima operazione (ad es. se la prima operazione di arricchimento verrà effettuata il 10 settembre, la dichiarazione deve pervenire entro l'8 settembre).

Il presente modello PUO' essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE dalle persone fisiche e giuridiche che ricadano nelle condizioni previste dall'art 4, comma 4, del D.M. \_\_\_/\_\_\_/2012, cioè coloro i quali:

- effettuino operazioni di arricchimento utilizzando esclusivamente mosti concentrati ovvero mosti concentrati rettificati ovvero la concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, dei prodotti a monte del vino;
- NON ottengano mosto concentrato ovvero anche mosto concentrato rettificato nello stesso stabilimento nel quale sono poste in essere le operazioni di arricchimento mediante l'aggiunta di tali prodotti ai prodotti a monte del vino;
- NON effettuino operazioni di arricchimento contestualmente all'utilizzo di saccarosio e alcol nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91, in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l'impiego;
- NON effettuino l'arricchimento della cuvée;
- NON effettuino la concentrazione parziale a freddo dei vini.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12, par. 6, ultimo comma, del Reg. (CE) n. 606/2012, per le operazioni per le quali la dichiarazione preventiva di arricchimento non indica la data e l'ora di svolgimento, è obbligatorio effettuare le necessarie annotazioni sul registro degli arricchimenti PRIMA dell'inizio di ciascuna operazione.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

**NOTE**

1. indicare il nr progressivo della dichiarazione riferito alla campagna vitivinicola in corso.



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

2. La data di inizio del periodo di validità della dichiarazione non può essere antecedente al giorno di presentazione della dichiarazione stessa e la data di fine del periodo di validità non può essere posteriore al 31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola. Si rammenta che la dichiarazione deve pervenire comunque all'Ufficio/sede distaccata destinatario/a almeno 2 giorni prima della data in cui verrà effettuata la prima operazione.
3. da indicarsi in modo completo qualora sia utilizzata questa forma di invio.
4. cancellare la voce che non interessa; se in qualità di delegato, indicare gli estremi della delega e/o allegarne copia.
5. indicare una delle seguenti voci: uve; mosto di uve; mosto di uve parzialmente fermentato; vino nuovo in fermentazione.
6. indicare una delle seguenti voci, vino; vino varietale; vino a I.G.T., vino a D.O.C.; vino a o D.O.C.G. (nel caso di vini varietali riportare il nome della varietà di vite; nel caso dei vini a I.G.T., a D.O.C. o a D.O.C.G. riportare la relativa indicazione geografica o denominazione d'origine).
7. indicare data e luogo.